



Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
Dottor Antonio Mazzeo
SEDE

**Proposta di risoluzione ai sensi dell'articolo 181 Reg. Int collegata alla Comunicazione n. 9
"Strategia regionale per il nuovo piano dell'economia circolare"**

Oggetto: in merito al rispetto dell'articolo 11 – Funzioni del Consiglio” - dello Statuto

Il Consiglio regionale della Toscana

Udita la Comunicazione n. 9 “Strategia regionale per il nuovo piano dell'economia circolare2

Vista la PdL 66 “Norme in materia di rifiuti. Disposizioni per l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e soppressione dell'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti. Modifiche alla LR 25/1998 e alla LR 69/2011”

Visti gli articoli 1 e 2 della PDL 059 - “Adeguamento al decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) e alla sentenza 2/2021 della Corte Costituzionale. Modifiche in materia edilizia alla l.r.65/2014 e alla l.r.31/2020”

Visto l'articolo 11 – Funzioni del Consiglio - dello Statuto

Visto il Titolo II- Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio - CAPO I - Disposizioni procedurali comuni della LR 65/2014 e successive modificazioni – Norme per il governo del territorio;

Premesso che,

la comunicazione sopra richiamata individua come prioritario un nuovo percorso istituzionale per l'approvazione del nuovo piano dei rifiuti, in particolare annuncia la necessità - “in coerenza con la normativa di settore” – di revisionare la “procedura di approvazione del Piano consentendo una riduzione considerevole dei tempi di approvazione di questo fondamentale strumento di pianificazione e programmazione. Questa scelta – continua la comunicazione – viene motivata dalla necessità di assicurare alla Regione Toscana una procedura connotata da maggiore dinamicità, preservando gli elementi connessi alla VAS e alla partecipazione dei diversi stakeholder regionali”

la PDL 66, presentata dalla Giunta al Consiglio, prevede, così come chiaramente descritto nella relazione illustrativa, che il nuovo Piano sia “adottato dalla Giunta, assoggettato alle osservazioni di seguito all'adozione da parte della Giunta e poi approvato dal Consiglio”;

la PdL 59, presentata dalla Giunta al Consiglio, prevede:

- all'articolo 1 (Modifiche all'articolo 11 della l.r.65/2014) la “modifica dell'art.11 si rende necessaria per coordinare la legge regionale 65/2014 con eventuali normative di settore che prevedano specifici procedimenti per l'approvazione di piani, programmi di settore e di atti di

- programmazione comunque denominati che siano atti di governo del territorio”.
- all'articolo 2 (Modifiche all'articolo 16 della l.r.65/2014) la “modifica del comma 3 dell'art.16 introduce una precisazione relativa ai piani di competenza della Regione che possono essere approvati in attuazione di normative a livello statale e che pertanto non seguono le procedure indicate dalla l.r. 65/14.”

Considerato che,

lo Statuto della Regione Toscana, all'articolo 11, esplicita le “Funzioni del Consiglio” ed in particolare, al comma 2, prevede che “il Consiglio approva [...] gli atti della programmazione regionale, generale e di settore; gli atti della pianificazione territoriale regionale” specificando, al comma 8, che tali competenze “non possono essere esercitate dagli organi di governo della regione, né in via d'urgenza, né per delega”;

il procedimento regolato dalla LR 65/2014 in merito all'approvazione dei piani e programmi di competenza regionale aventi effetti territoriali, che comportano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica, definiti atti di governo del territorio, è strutturato su un iter che vede nel Consiglio regionale l'organismo istituzionale preposto ad adottare e poi approvare definitivamente il piano. Infatti, questo specifico iter, deve essere considerato come un unico ed organico percorso istituzionale che, al fine di garantire la partecipazione dei cittadini attraverso le osservazioni all'atto adottato, è strutturato in due specifiche fasi, quella dell'adozione e quella dell'approvazione finale. La proposta quindi avanzata dalla Giunta risulterebbe in contrasto con la previsione normativa statutaria;

Constatato che,

al di là degli aspetti tecnici e giuridici sopra posti, la proposta che emerge dalla comunicazione in merito alla prima priorità individuata, cioè la revisione della procedura di approvazione del Piano, di fatto annichilisce le prerogative del Consiglio regionale con la giustificazione che sia oggi più di ieri necessario accelerare l'iter di approvazione del piano rifiuti;

qualora passasse la proposta avanzata dalla Giunta di delegare il Consiglio alla mera ratifica del piano rifiuti, si legittimerebbero poi anche eventuali modifiche procedurali per quanto concerne altri piani aventi valenza territoriale, come il piano ambientale ed energetico, il piano integrato territoriale ecc.

come ben esplicita lo Statuto, le competenze statutarie del Consiglio non possono essere esercitate dagli organi di governo né in via d'urgenza né per delega, cioè le responsabilità politiche che hanno comportato oggettivi ritardi nella definizione degli elementi qualificanti il piano dei rifiuti non possono essere utilizzati a giustificazione di un ridimensionamento oggettivo delle prerogative del Consiglio, ma, al contrario, dovrebbero spingere l'organismo assembleare ad assumersi in termini politici le proprie responsabilità;

tutto ciò premesso e considerato esprime

la propria contrarietà verso la proposta contenuta nella comunicazione in oggetto per quanto concerne la necessità di “rivedere la procedura di approvazione del Piano” regionale rifiuti e bonifiche;

ed impegnano il Presidente e la Giunta regionale

a ritirare sia la proposta di legge 66 “Norme in materia di rifiuti. Disposizioni per l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e soppressione dell'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti. Modifiche alla LR 25/1998 e alla LR 69/2011” sia gli articoli 1 e 2 della PDL 059 - “Adeguamento al decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 (Misure urgenti per la

semplificazione e l'innovazione digitale) e alla sentenza 2/2021 della Corte Costituzionale. Modifiche in materia edilizia alla l.r.65/2014 e alla l.r.31/2020”

MONTEMAENI


MAENI


GALE

ULMI
Ari